

TI_GERICHTE 15.2022.130 vom 18. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.130_d20220818

FR: TI_GERICHTE 15.2022.130 du 18 août 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.130 del 18 agosto 2022

Regeste

Esecuzione di un sequestro di conti bancari e fondi. Limitazione e ordine del sequestro a fronte dell'incertezza del suo esito circa i conti. Garanzia bancaria a prima richiesta

Erwägungen

E. 2

I mezzi di prova devono essere allegati alla prima scrittura (art. 7 cpv. 3 e 4 LPR per il ricorso, 9 cpv. 4 LPR per le osservazioni). In replica (e in duplica), anche se ordinati dal presidente della Camera (art. 12 LPR), in linea di massima non è quindi possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili in occasione del primo scambio di allegati (sentenza della CEF 15.2005.47 del 2 giugno 2025, consid. 3). L'estratto conto allegato alla replica spontanea è dunque inammissibile, poiché è stato prodotto espressamente "a dimostrazione di quanto già affermato" nel ricorso. Non trova la sua ragion d'essere nelle osservazioni della PI 1. È del resto privo di rilievo (sotto consid. 4.1).

E. 3

Il ricorrente rileva anzitutto che il decreto di sequestro non menziona "eventuali altri conti", bensì solo "titoli, crediti, valori di altro genere" e "cassette di sicurezza". Ne deduce che "il sequestro non era generico, ma specifico su un conto ben identificato, ad esclusione di altri eventuali conti", che altrimenti "sarebbero stati specificati". Sostiene che l'UE ha violato il diritto (in particolare l'art. 274 LEF), nella misura in cui ha sequestrato il secondo conto, che non è indicato nel decreto di sequestro. Ne chiede dunque lo stralcio dal verbale di sequestro.

E. 3.1

e 15.2017.46 del 7 settembre 2017 consid. 4). In materia bancaria si esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l'esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (citata 15.2020.45, consid. 3.1 e decisioni 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 7 e 14.2010.40 del 18 giugno 2010 consid. 4.2 con rinvii).

L'esecuzione di un decreto di sequestro che indica "segnatamente" un conto bancario determinato va così estesa a tutti i conti del debitore presso la stessa banca (sentenza del Tribunale federale 7B.130/ 2001 del 4 luglio 2001, consid. 1).

E. 3.2

Nella fattispecie, è vero che il decreto di sequestro non parla di "eventuali altri conti", ma menziona "ogni altro avere (titoli, crediti, valori di altro genere)", formulazione che manifestamente comprende anche altri conti, ovvero averi, o meglio detto crediti nei confronti della banca. Unitamente all'indicazione della terza debitrice (la banca) e del cliente (RI 1), tratta di una "designazione per genere" sufficiente per la validità del

sequestro ai sensi della giurisprudenza. La censura del ricorrente risulta pertanto infondata.

E. 4

Con un secondo argomento, RI 1 si duole che l'UE non ha limitato il sequestro alla somma di fr. 495'522.85 oltre agli interessi del 5% indicata nel decreto di sequestro, malgrado egli gli avesse "spontaneamente consegnato un estratto conto aggiornato dal quale si evincevano conti attivi per oltre un milione e mezzo, cifra certamente sufficiente ad assicurare il preteso credito". Sostiene che l'Ufficio ha violato in modo "palese" l'art. 97 cpv. 2 LEF, segnatamente sequestrando (inutilmente) anche le PPP e gli immobili. Chiede quindi di circoscrivere il sequestro al solo primo conto e di cancellare le restrizioni del diritto di disporre dei fondi. Per abbondanza, il ricorrente rileva che il valore di stima delle PPP e degli immobili, al netto dei pegni gravanti su di essi, è di fr. 633'000.– per le prime e di fr. 670'000.– per i secondi, sicché l'UE, anche se avesse considerato insufficienti i conti, avrebbe dovuto sequestrare solo alcuni fondi, non tutti. Nelle osservazioni, la PI 1 ritiene che il fatto che l'UE conosca il saldo dei conti degli averi bancari sequestrati non significhi che il primo conto (così come il secondo) "non debba e possa essere sequestrato integralmente, tenuto conto delle possibili pretese peggiori di terzi e dopo effettuata una valutazione degli interessi maturandi fino alla realizzazione forzata, delle spese esecutive e dei costi delle procedure giudiziarie che la dovessero procedere". Ricordata la priorità del sequestro dei conti rispetto a quello degli altri beni (art. 95 LEF), la resistente sostiene che "una valutazione prudente dell'estensione del provvedimento", impone di mantenere il sequestro di entrambi i conti. Con riguardo ai fondi sequestrati, la PI 1 afferma che l'UE ha correttamente fatto annotare nel registro fondiario le restrizioni del potere di disporre, perché esso non conosceva (ancora) la consistenza degli averi bancari. "Ma se questo può condurre all'annullamento della restrizione della facoltà di disporre sui beni immobili" – aggiunge – "il sequestro sui due conti bancari [...] deve essere confermato integralmente". Da parte sua, l'UE premette di aver notificato il sequestro alla PI 2 con la menzione dell'importo del credito indicato nel decreto di sequestro, sicché il "blocco" dell'intero capitale risulterebbe da una decisione autonoma della banca. Precisa di aver sequestrato anche le PPP e gli immobili poiché nell'estratto conto prodotto da RI 1 figura la dicitura "Posizione bloccata: CHF 615'000.00" in relazione a entrambi i conti. Ciononostante, ritiene di poter ora stralciare dal verbale di sequestro tutti i beni tranne il primo conto, sempreché la banca confermi che il relativo credito è "esclusivamente ed interamente a disposizione della presente procedura".

E. 4.1

A ben vedere, il presente procedimento nasce da un fraintendimento generale. Tutti danno infatti per scontato che la banca ha "bloccato" i conti nella loro interezza, ma agli atti manca una conferma esplicita della stessa. L'estratto conto trasmesso da RI 1 all'UE il 1° settembre 2022 non è al riguardo risolutivo, anzi, non fa che ingenerare ulteriori dubbi, poiché indica una "Posizione bloccata" di € 615'000.– per il primo conto e di fr. 615'000.– per il secondo, a fronte di saldi rispettivamente di € 1'342'549.59 e di fr. 226'792.27. Si tratta verosimilmente del blocco, su ogni conto, della somma del credito vantato dalla sequestrante, notificato alla banca per fr. 611'416.05 oltre agli accessori, ma non si può escludere che il blocco sia stato effettuato a garanzia di pretese di terzi. Oltre che inammissibile (sopra consid. 2), l'estratto conto accluso alla replica spontanea, ancorché aggiornato, non è più chiaro perché menziona gli stessi blocchi.

E. 4.2

Al momento attuale, l'UE non dispone delle informazioni necessarie per limitare il sequestro, nel senso dell'art. 97 cpv. 2 LEF, ai beni necessari a coprire il credito della sequestrante nell'ordine stabilito dall'art. 95 LEF (applicabile per analogia per il rinvio dell'art. 275 LEF). Ciò esclude anche di circoscrivere il sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati uno o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente. Poiché l'UE non è ancora in possesso di tutte le informazioni necessarie a stabilire pienamente l'esito del sequestro, il ricorso si avvera prematuro e dunque irricevibile. Incombe al ricorrente autorizzare la banca a informare l'UE sull'esito del sequestro dei conti prima dell'emanazione di una decisione definitiva sull'opposizione al sequestro (sentenza della CEF 15.2021.134 del 4 aprile 2022, consid. 5, con rinvio alla 15.2016.67 del 18 novembre 2016, RtiD 2017 II 903 n. 66c, consid. 3.3 e 3.4).

E. 5

Il ricorrente chiede infine che il sequestro sia “quantomeno parzialmente annullato” rimproverando all'UE di averlo eseguito senza tenere conto della garanzia a prima richiesta di fr. 861'422.05 fornita dalla PI 2.

E. 5.1

Ora, non si evince né dagli atti né dalle osservazioni dell'UE al ricorso ch'esso abbia ancora deciso sulla richiesta di dissequestro del 5 settembre 2022. L'emissione del verbale di sequestro, il successivo 16 settembre, non può d'altronde essere considerato come una decisione implicita negativa. Esecuzione del sequestro e restituzione al debitore della disponibilità dei beni sequestrati dietro garanzia nel senso dell'art. 277 LEF sono provvedimenti diversi e indipendenti. Contrariamente a quanto crede il ricorrente, la fornitura di una garanzia non permette di annullare il sequestro. La garanzia non sostituisce infatti i beni sequestrati, ma restituisce solo al debitore la facoltà di disporre e al creditore il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 consid. 4/a; sentenza della CEF 15. 2017.48 del 25 ottobre 2017 consid. 5, massimata in RtiD 2018 I 794 n. 59c). In difetto di un provvedimento impugnabile, anche su questo punto il ricorso è prematuro e di conseguenza inammissibile.

E. 5.2

Per abbondanza, è del resto dubbio che la garanzia bancaria in questione adempia ai requisiti dell'art. 277 LEF, siccome è limitata nel tempo (citata 15.2017.48, consid. 5.1). Nulla impedisce tuttavia a RI 1 di presentare una nuova richiesta fondata su una garanzia senza scadenza.

E. 6

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.